

SENATO ACCADEMICO
Seduta del 20 Gennaio 2009

Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Guido Pescosolido, Prof. Roberto Antonelli (entra ore 16.15), Prof. Guido Martinelli, Prof. Domenico Misiti, Prof. Gianluigi Rossi, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Attilio Celant, Prof.ssa Marta Fattori, Prof. Mario Morcellini, Prof. Elvio Lupia Palmieri, Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto Todaro, Prof. Marcello Scalzo (entra ore 16.05), Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli, Prof. Filippo Sabetta, Prof. Raffaele Panella, Prof. Mario Caravale, Prof. Arolbo Barbieri, Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Luca Tardella, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci, Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Giovanbattista Barberio, Sig. Francesco Mellace, Sig. Giuseppe Alessio Messano e il Direttore Amministrativo Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori: Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore Vicario, Lucio Barbera, Robero Nicolai, Federico Masini, Luciano Zani, Vincenzo Ziparo, Stefano Puglisi Allegra, Attilio De Luca, Mario Docci Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, Antonello Bigini, Luciano Caglioti, Giuseppina Capaldo e Bartolomeo Azzaro.

Assenti giustificati: Prof.ssa Rosanna Pettinelli.

Assenti: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Carlo Angelici e Prof. Franco Chimenti.

.....**o m i s s i s**

Università degli Studi
"La Sapienza"

Senato
Accademico

Seduta del

20 GEN. 2009

RIPARTIZIONE IV
IL CAPO DEL SETTORE I
Dra. Raffaella Iovane



Regolamento per l'attribuzione delle "borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero di cui alla legge n. 398/89"

Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico la seguente relazione.

In applicazione della Legge 30 novembre 1989 n. 398 concernente norme in materia di borse di studio, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" conferisce borse di studio per la *"frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero"*, previste dal Regolamento didattico emanato ai sensi del D.M. 270/2004.

Nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato il 23/07/2002 all'articolo 64 comma 3, è stato previsto che la gestione delle suddette borse venisse disciplinata con Regolamenti interni.

In attuazione alla suddetta previsione normativa, sia statale che Universitaria, è stato redatto l'allegato Regolamento che si sottopone, pertanto, all'approvazione di questo Consesso.

Il Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di emanazione del decreto rettorale, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, per la parte di competenza.

Il Presidente invita il Senato a deliberare.

Allegato quale parte integrante: Regolamento per l'attribuzione delle "borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero di cui alla legge n. 398/89" (allegato 1)



Senato
Accademico

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

Seduta del

20 GEN. 2009

IL SENATO ACCADEMICO

VISTA **la legge 398/89 concernente norme in materia di borse di studio;**

VISTO **che nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato il 23/07/2002, all'articolo 64 comma 3 è previsto che la materia delle borse di studio venga disciplinata con Regolamenti interni;**

ESAMINATA **la relazione in itinere;**

Con voto unanime

DELIBERA

di approvare l'allegato Regolamento per l'attribuzione delle "borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero di cui alla legge n. 398/89", a decorrere dalla data di emanazione del Decreto Rettoriale, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, per la parte di competenza.

Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore
[Signature]

IL PRESIDENTE
Luigi Frati
[Signature]

11.6



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE "BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO DI CUI ALLA LEGGE N. 398/89"

ART. 1 – Finalità e natura delle borse di studio

In applicazione della Legge 30 novembre 1989 n. 398 concernente norme in materia di borse di studio, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" conferisce borse di studio per la *"frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero"*.

Le borse sono destinate a studenti in possesso di laurea magistrale/specialistica biennale o a ciclo unico ovvero di vecchio ordinamento conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Le borse di studio sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 2 – Norme comuni ed incompatibilità

Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate contestualmente, con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti¹.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio erogata ai sensi della legge n. 398/89 non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

La fruizione della borsa di studio è incompatibile con un reddito personale complessivo annuo lordo superiore al limite individuato con decreto del M.I.U.R. di concerto con il Ministero del Tesoro sentito il Consiglio Universitario Nazionale.

Alla determinazione del limite di cui sopra concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale.

Ai borsisti non possono essere affidate attività didattiche.

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 i dipendenti pubblici che fruiscono della borsa di studio possono chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per motivi di studio.

Gli iscritti ai dottorati di ricerca e ai dottorati in cotutela nonché gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, purchè non titolari di borsa di studio, possono usufruire delle borse di perfezionamento all'estero solo se espressamente autorizzati, dai rispettivi Collegi di dottorato o Consigli delle Scuole di Specializzazione.

I titolari di borsa di studio per dottorato di ricerca, dottorato in cotutela ovvero per scuola di specializzazione non possono usufruire contestualmente della borsa di perfezionamento all'estero.

¹ Vedi art. 6 della Legge 398/89



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Art. 3 – Modalità di ripartizione del finanziamento destinato alle borse

Il finanziamento complessivo per le borse di studio viene determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Per la *"frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero"* il numero delle mensilità è stabilito dal Senato Accademico, che le attribuisce alle aree disciplinari corrispondenti ai Comitati consultivi del CUN.

Le aree disciplinari, per le quali sono banditi i concorsi, vengono determinate dal Senato Accademico tra le seguenti:

SCIENZE MATEMATICHE ED INFORMATICHE	(CUN n.1)
SCIENZE FISICHE	(CUN n.2)
SCIENZE CHIMICHE	(CUN n.3)
SCIENZE DELLA TERRA	(CUN n.4)
SCIENZE BIOLOGICHE	(CUN n.5)
SCIENZE MEDICHE	(CUN n.6)
INGEGNERIA CIVILE ED ARCHITETTURA	(CUN n.8)
INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE	(CUN n.9)
SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, FILOLOGICHE, LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE	(CUN n.10)
SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE	(CUN n.11)
SCIENZE GIURIDICHE	(CUN n.12)
SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE	(CUN n.13)
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI	(CUN n.14)

All'interno delle suddette aree disciplinari verranno indicati raggruppamenti di discipline con la conseguente individuazione delle lauree magistrale/specialistica biennale o a ciclo unico ovvero di vecchio ordinamento, correlate.

ART. 4 - Importo e durata delle borse

L'importo di ogni mensilità delle borse di studio per la frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero è pari ad € 1.290,00. Tale importo potrà essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Le borse hanno durata minima di 6 mesi e massima di 12 mesi ed il relativo importo è proporzionale alla durata del soggiorno all'estero. Frazioni superiori ai 15 giorni saranno considerate, ai fini della retribuzione, pari ad una mensilità.

ART. 5 - Modalità e requisiti per la partecipazione al concorso

Il concorso è indetto attraverso l'emanazione di apposito bando.

Tale bando indicherà i seguenti requisiti che i candidati autocertificheranno ai sensi del D.P.R. 445/2000:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

- 1) possesso del diploma di laurea magistrale/specialistica biennale o a ciclo unico ovvero di vecchio ordinamento richiesto per l'area disciplinare corrispondente, conseguito presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- 2) possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e del Vaticano, nonché i cittadini comunitari che svolgono l'attività di perfezionamento in paesi diversi da quello di provenienza);
- 3) età non superiore ai ventinove anni alla data di pubblicazione del bando - il candidato non deve aver superato tutto il ventinovesimo anno di età²; è esclusa qualsiasi elevazione dei limiti di età prevista, sia pure ad altri fini, dalla normativa vigente;
- 4) non avere già usufruito in precedenza di altre borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero;
- 5) non fruire contestualmente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca dei borsisti; o di fruirne ed essere conseguentemente disposto a rinunciarvi;
- 6) avere il reddito personale complessivo annuo lordo non superiore al limite di cui all'art. 2, riferito all'anno solare di maggior fruizione della borsa. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale;
- 7) i dipendenti pubblici dovranno dichiarare di impegnarsi a chiedere il collocamento in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, per il periodo di fruizione della borsa;
- 8) di conoscere la lingua richiesta dall'Istituzione di accoglienza.

Tutti i requisiti di cui ai punti 1, 2, 4 e 8 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, prevista nel relativo bando.

Alla domanda di partecipazione al concorso dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione attestante l'impegno formale di accettazione del candidato da parte di qualificata istituzione estera od internazionale all'estero di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata. I candidati che aspirino a svolgere un'attività sono tenuti a presentare anche un programma dell'attività stessa.

Il corso o l'attività di perfezionamento devono essere, comunque, strettamente attinenti all'area disciplinare cui si riferiscono ed agli studi precedentemente compiuti.

Art. 6 - Commissioni Giudicatrici

Le Commissioni Giudicatrici saranno composte da tre o cinque membri dei quali due o tre scelti tra i professori ordinari e/o straordinari e i professori associati, appartenenti ai raggruppamenti disciplinari per i quali è stato bandito il concorso. Di tali

² vedi L. 398/89 art. 5 comma 2



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Commissioni possono far parte anche i ricercatori confermati. Le funzioni di Presidente sono assunte da un Professore Ordinario. Le Commissioni sono nominate dal Senato Accademico, sentiti i Presidi delle Facoltà interessate.

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie per indisponibilità dei membri designati, saranno disposte con Decreto Rettoriale.

Le Commissioni dovranno concludere i lavori entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando di concorso.

ART. 7 - Procedure concorsuali

Le singole Commissioni devono esprimersi sulla idoneità della Istituzione estera e la congruità del progetto rispetto all'area disciplinare prescelta. Tale valutazione deve essere effettuata preliminarmente alla valutazione degli altri titoli presentati dai candidati. Si considerano, comunque, idonee tutte le Università statali e quelle private di pari grado. Qualora la valutazione dovesse essere negativa essa va obbligatoriamente motivata.

Il concorso per titoli ed esami consisterà in un colloquio volto ad accertare l'attitudine e la preparazione dei candidati nell'area disciplinare prescelta, nonchè la buona conoscenza della lingua richiesta dall'Istituzione di accoglienza.

La Commissione giudicatrice dispone di un numero complessivo di 100 punti da attribuire ad ogni candidato come segue:

a) voto di laurea fino a 30 punti

110 e lode	30
110	28
109-108	24
107-105	22
104-100	10
Inferiore a 100	5

b) pubblicazioni fino a 10 punti suddivisi nel modo seguente:

fino a 2 punti per ogni pubblicazione in extenso su riviste/libri/volumi internazionali;

fino a 1 per ogni pubblicazione in extenso su riviste/libri/volumi nazionali;

fino a 0,5 punti per ogni estratto di "comunicazioni" a Congressi/Convegni;

c) altri titoli fino a 10 punti suddivisi nel modo seguente:

5 punti per ogni Dottorato di Ricerca o Specializzazione conseguiti;

2 punti per ogni Corso di Perfezionamento, Master o Borsa di studio post-lauream erogata da Università o Enti Pubblici/Privati della durata di almeno 6 mesi;

d) colloquio fino a 50 punti.

Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottiene una votazione di 7/10 equivalente a 35 punti.

Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formulerà una graduatoria generale di merito in base alla quale saranno attribuite le mensilità, sino ad esaurimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ART. 8 – Nomina dei vincitori ed erogazione delle borse di studio

I vincitori delle borse di studio sono nominati con decreto del Rettore.

La borsa di studio verrà corrisposta in due rate di cui la prima, pari ai 2/3, all'inizio dell'attività di frequenza, e la seconda, pari a 1/3, al termine del corso. Il pagamento della borsa è in relazione alla durata del periodo trascorso all'estero. Il borsista dovrà obbligatoriamente far pervenire all'Amministrazione universitaria una attestazione di frequenza rilasciata dalla struttura estera dove ha svolto attività di perfezionamento.

ART. 9 - Decadenza e sospensione

L'assegnatario che per qualsiasi motivo non concluda il periodo di frequenza minimo di sei mesi decade dal diritto alla borsa di studio ed è tenuto alla restituzione della somma percepita.

Eventuali differimenti della data di inizio del soggiorno all'estero o interruzioni nel periodo di fruizione della borsa verranno consentiti ai vincitori solo in caso di maternità o di gravi motivi che l'Amministrazione si riserva di valutare e a condizione che l'istituzione estera presso la quale deve recarsi il borsista rilasci formale nulla osta a tali differimenti dalla data di inizio o alle interruzioni del periodo di frequenza.

Art. 10 – Dati personali

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dei bandi di concorso.

In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 – Controlli e Sanzioni

L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme avvalendosi dell'apposito collegamento con l'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.

Art. 12 – Norma finale

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di emanazione con decreto rettoriale.